

1170
GIUSTIZIA

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la richiesta di un credito di Fr. 1.100.000,—
per la costruzione del primo padiglione e annessi
dell'istituto minorile di Torricella

(del 30 ottobre 1963)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Nel messaggio n. 887 del 25 marzo 1960 abbiamo tratteggiato le grandi linee della soluzione che prospettiamo per la costruzione dell'istituto cantonale per la rieducazione dei minorenni disadattati. Ci esimiamo dal riprendere i principi ivi esposti, che hanno trovato allora l'incondizionata adesione tanto della Commissione speciale quanto vostra e che sono tuttora pienamente validi.

Se solo a tre anni di distanza siamo in grado di proporvi l'attuazione di un primo edificio del progettato complesso, ciò è dovuto non solo alla preoccupazione di studiare in ogni dettaglio la soluzione architettonica del problema, onde evitare nei limiti del possibile successive modificazioni con conseguenti sorpassi di credito, bensì e prevalentemente alle difficoltà sorte con il Dipartimento federale di giustizia e polizia nell'ambito della procedura volta ad ottenere la concessione dei sussidi federali.

In forza dell'art. 386 del CPS la Confederazione sussidia infatti, fino ad un massimo del 50 %, la spesa di costruzione per case di rieducazione destinate ad accogliere minorenni internati in via giudiziaria e, in una certa misura, anche in via amministrativa. La domanda per l'ottenimento dei sussidi corredata dal progetto di massima e da un preventivo di dettaglio, dev'essere preavvisata dall'ufficio competente della Divisione federale della giustizia. Onde avere la certezza che tale preavviso sarà favorevole è prassi costante prendere contatto con quella Divisione sin dagli inizi della progettazione.

Non appena il progetto assunse quindi la sua fisionomia ritenemmo opportuno sottoporlo alle Autorità federali per ottenere l'approvazione di massima prima di procedere all'elaborazione definitiva. Il 30 marzo 1960 ebbe luogo a Berna una prima seduta con il funzionario competente della Divisione federale di giustizia, dott. Kurt, assistito da un architetto della direzione delle costruzioni federali, i quali espressero il desiderio di effettuare un sopralluogo. Si convenne la data del 6 maggio, ma successivi impegni del dott. Kurt obbligarono a diversi rinvii, cosicchè il sopralluogo potè andare ad effetto soltanto il 20 settembre successivo. L'ubicazione e il terreno scelti incontrarono la piena approvazione dei funzionari stessi, che promisero a breve scadenza un rapporto scritto sul progetto sottoposto. In luogo di tale rapporto la Divisione federale della giustizia inviò un controprogetto di concezione completamente diversa, allestito dalla direzione delle costruzioni federali.

Allo scopo di avere un parere neutrale sulla questione il Consiglio di Stato, su proposta del Dipartimento di giustizia, fece allestire una perizia su ambedue i progetti dagli architetti Egeler e Mumenthaler di Basilea, nella loro veste di esperti della « Landeskonferenz für soziale Arbeit » per la progettazione di istituti e ricoveri. La perizia, che reca la data del 28 marzo 1961, risultò apertamente favorevole al progetto cantonale e mise in rilievo parecchi grossolani errori nella concezione del controprogetto federale. Quest'ultimo si ispira a un complesso analogo realizzato nel sobborgo zurigano di Schwamendingen, la cui concezione

architettonica viene trasferita nel Ticino, senza preoccuparsi delle condizioni ambientali totalmente diverse. Il piano di situazione del controprogetto occupa a malapena un terzo della superficie disponibile, ciò che provoca un ammassamento delle singole costruzioni, il quale rende impossibile una normale vita di gruppo. L'edificio centrale, si legge ancora in questa perizia, è situato in modo tale che al refettorio si offrono come vista le facciate laterali e posteriori degli altri padiglioni. In questo edificio sono inoltre accentrate in modo irrazionale numerose funzioni: refettorio, cucina, amministrazione, alloggio del direttore e sezione osservazione e ammissione. La scuola è infine contigua ai rumorosi laboratori.

Oltre che per questi grossi inconvenienti il controprogetto federale risultò praticamente inutilizzabile in quanto non teneva conto di un'esigenza peculiare per il nostro Cantone.

Mentre tanto nella Svizzera tedesca quanto in quella romanda i Cantoni si sono consorziati per procedere a una certa specializzazione nell'impostazione dei diversi istituti di rieducazione, è ovvio che il nostro Cantone deve e dovrà in un prevedibile futuro far fronte con un unico istituto a tutti i compiti che possono presentarsi nel campo del disadattamento e della delinquenza minorile. Di qui la necessità di una progettazione ad ampio respiro che sfrutti intelligentemente lo spazio disponibile diluendo nelle distanze le inevitabili tensioni e che permetta una chiara delimitazione tra i vari gruppi, ciascuno con sue specifiche caratteristiche ortopedagogiche.

Vista l'impossibilità di rimuovere rapidamente le difficoltà sorte con la Divisione federale della giustizia si deve prevedere che la pratica per l'ottenimento dei sussidi federali, come già per altri Cantoni (Vaud e Ginevra), sarà assai laboriosa e si protrarrà nel tempo. Il Consiglio di Stato ha quindi deciso di porre in atto una soluzione di rapida attuazione che permetta di risolvere il problema nei suoi aspetti più urgenti.

Dobbiamo brevemente ricordare che il programma di costruzione prevede da due a quattro unità di residenza che accolgono ciascuna due gruppi di tredici adolescenti con i loro educatori. Il refettorio, la cucina, la lavanderia-stireria, la centrale termica, l'infermeria e alcune camere per il personale trovano posto nell'edificio centrale, mentre un altro padiglione ospita un gruppo di ammissione e osservazione e comprende anche gli uffici e l'abitazione del direttore. Vi sono poi i laboratori e la scuola con affiancata la palestra.

Con alcune insignificanti modificazioni il padiglione destinato all'ammissione e all'osservazione può essere trasformato in un piccolo istituto minorile con la possibilità di accogliere una quindicina di adolescenti. Con la messa in funzione di questo primo padiglione si dovrebbe riuscire più facilmente a sbloccare la situazione e si ha il non trascurabile vantaggio di poter cominciare a raccogliere esperienze pratiche sul terreno, finora vergine nel Ticino, della rieducazione degli adolescenti.

Alfine di evitare ulteriori remore nell'attuazione di questa importante opera abbiamo promosso parallelamente le due procedure: quella tendente ad ottenere il credito per la costruzione di questo primo padiglione e quella, in sede federale, per l'ottenimento dei relativi sussidi. Ovviamente non sarà dato corso alla costruzione prima che l'Autorità federale si sarà pronunciata in modo definitivo circa il sussidio con il quale vorrà contribuire a questa prima tappa dell'opera. Questa procedura ci permetterà tuttavia di non perdere ulteriore tempo al momento in cui saremo in possesso di tale decisione.

Abbiamo indicato per il costruendo primo padiglione una capienza di una quindicina di adolescenti, mentre il programma di costruzione iniziale esposto nel già citato precedente messaggio prevedeva un padiglione di osservazione con 4-5 posti. Il cospicuo ampliamento subito da questo edificio nel corso della progettazione è avvenuto dietro consiglio delle Autorità federali e dev'essere messo in relazione ai numerosi compiti che l'edificio stesso è chiamato a svolgere.

Abbiamo accennato nel precedente messaggio all'importanza che riveste nella moderna pedagogia emendativa la costituzione di piccoli gruppi, ciascuno dei quali sia sotto la direzione costante di un educatore. Questi gruppi non vanno intesi semplicemente come una cattiva imitazione della famiglia. Essi costituiscono un ambiente comunitario nel quale l'adolescente si comporta e reagisce in modo diverso da quanto farebbe se preso individualmente o messo a contatto con una massa più numerosa e perciò meno controllabile.

Nelle mani di un educatore preparato il gruppo costituisce quindi un importantissimo fattore pedagogico. Premessa indispensabile è tuttavia che i gruppi non debbano subire continuamente cambiamenti nella loro composizione, in quanto devono appunto innanzitutto costituire un elemento di stabilità. Donde la necessità di un padiglione di ammissione nel quale possano essere ospitati i nuovi venuti fino al momento in cui potranno essere inseriti nel gruppo che loro meglio conviene.

Oltre a questo suo compito principale il padiglione deve tuttavia assolverne altri non meno importanti. Esso accoglierà anche quegli adolescenti che il magistrato dei minorenni, durante l'inchiesta dovrà allontanare dalla propria famiglia o dal proprio ambiente abituale per un periodo più o meno lungo. Analogamente vi dovranno essere accolti, per disposizione dell'autorità amministrativa, quegli adolescenti per i quali si richieda un immediato allontanamento dalla famiglia in attesa di decidere delle misure adatte al caso particolare.

Sempre in questo padiglione sono previste tre celle con dispositivi di sicurezza nelle quali possono essere ospitati i casi più difficili o pericolosi quale misura di immediata e tempestiva attuazione.

In questo gruppo speciale potrà infine essere praticata, in una certa misura, un'osservazione chiusa da parte del servizio d'igiene mentale.

Per rendere questo padiglione idoneo ad assolvere tutti questi compiti si rese quindi necessario aumentarne notevolmente la capienza.

La costruzione consta di due corpi affiancati: uno a tre piani comprendente 14 posti-letto e i relativi servizi, l'altro a due piani con l'alloggio del direttore e gli uffici amministrativi. Data la pendenza del terreno tutta la parte ovest dello stabile è cantinata. Al piano terreno del primo blocco troviamo di fianco all'entrata il locale per il servizio interno adiacente a un laboratorio. Vi sono inoltre un locale da gioco, un'autorimessa e il rifugio antiaereo.

Al primo piano sono previsti il refettorio con *office*, il soggiorno, una sala di lettura, un locale riservato al magistrato dei minorenni e al servizio d'igiene mentale e la camera con i servizi per l'assistente sociale. Completamente isolate vi sono inoltre, sempre al primo piano, le tre celle.

Al secondo piano troviamo otto camerette da un letto, una camera a tre letti e la camera per l'educatore. A motivo del carattere piuttosto chiuso che dovrà logicamente avere questo padiglione si è voluto prevedere uno sbocco all'aperto rendendo parzialmente praticabile il tetto del secondo blocco che ha un piano in meno. Questa terrazza, alla quale si accede quindi direttamente dal secondo piano, è a disposizione di quegli adolescenti che, nel periodo iniziale, per una qualsiasi ragione, non possono uscire dall'edificio.

Al pianterreno del secondo blocco vi sono due uffici, la direzione e un grande locale destinato alle riunioni del personale e a biblioteca. Nella parte cantinata è sistemato l'impianto del riscaldamento. Al primo piano l'appartamento del direttore, che dispone, da ovest, di un'entrata propria, si compone di un soggiorno, una cucina, un guardaroba e quattro camere.

Questa costruzione si presta egregiamente, con trasformazioni di minimo rilievo, a un funzionamento autonomo così da poter accogliere un primo gruppo di una quindicina di adolescenti. E' infatti sufficiente trasformare il refettorio in cucina e dispensa, il soggiorno in sala da pranzo, la sala di lettura in soggiorno, mentre la lavanderia può trovare luogo provvisoriamente nell'autorimessa. Questo

edificio può quindi essere vantaggiosamente adibito a tale scopo provvisorio senza perdere nulla della sua futura funzionalità.

Con tale sistemazione questo padiglione può accogliere una quindicina di adolescenti, come si è detto, in attesa che si possa procedere alla costruzione degli altri edifici costituenti il complesso che dovrà sorgere a Torricella. Nonostante le condizioni di provvisorietà le attrezzature disponibili permetteranno di accogliere, sia in regime chiuso, sia in regime di semi-libertà, quegli adolescenti che debbono essere allontanati dalla famiglia a causa delle irregolarità aggressive del loro comportamento che li pongono in esasperato conflitto con il loro ambiente. La possibilità di disporre delle tre celle di sicurezza permette di accogliere anche i casi difficili, come pure di eseguire la carcerazione (provvedimento adottato solo in casi eccezionali) prevista dall'art. 95 CPS.

Il laboratorio disponibile in questo padiglione dovrà essere attrezzato in modo da permettere una conveniente occupazione di quegli adolescenti che debbono essere trattenuti in regime chiuso, ai quali potrà pure essere assicurata una frequenza scolastica in collaborazione con la Scuola apprendisti di Lugano. Anche se non sempre sarà possibile, in questa prima fase provvisoria, permettere ai ragazzi di iniziare un regolare tirocinio, si potrà comunque evitare che perdano quel tempo prezioso in quanto potranno essere avviati ad un lavoro affine a quello che sceglieranno.

Il pretendere tuttavia di voler catalogare i casi che possono essere ammessi nell'istituto attraverso i paragrafi di un regolamento equivarrebbe ad ignorare le fondamentali esigenze dell'ortopedagogia che vuole che ci si avvicini a ogni caso liberi da qualsiasi prevenzione teorica e preoccupati prima di tutto di comprendere la irripetibile personalità del ragazzo. Spetterà quindi al magistrato dei minorenni, all'Autorità di tutela, all'esercente la patria potestà decidere di volta in volta, in collaborazione con l'assistente sociale, con il direttore dell'istituto e, ove fosse necessario, con lo specialista di psichiatria infantile, circa l'opportunità di un internamento a Torricella.

Il personale necessario per questo inizio a carattere transitorio si può limitare al direttore, a un educatore, una segretaria-contabile, una cuoca, un insergente e una guardarobiera, oltre al personale a tempo ridotto (docenti, monitore di sport, cappellano, medico). Nell'assunzione del personale occorre tener conto dell'esigenza, molto importante dal profilo educativo, della presenza di personale femminile.

La coeducazione dei sessi è ovviamente inattuabile in un istituto di rieducazione, ma le inevitabili carenze di un'educazione in ambiente chiuso debbono e possono essere in parte compensate per tale via. Non è necessario sottolineare che la scelta del personale dovrà essere fatta con il massimo rigore e che si dovranno allontanare senza esitazioni quegli elementi che non dessero il più assoluto affidamento.

In questo ordine di idee riteniamo opportuno che l'assunzione del personale avvenga su proposta del direttore e quindi sotto la sua piena responsabilità. Tra i suoi compiti più importanti è infatti quello di creare tra il personale un leale spirito di collaborazione per far sì che tutte le energie siano concordemente tese a raggiungere gli scopi di questa delicata istituzione. Ma un'équipe di lavoro può essere creata solo sulla base di una chiara situazione gerarchica. E' il caso di affermare che la soluzione di questo problema condiziona la riuscita della rieducazione dei futuri ospiti dell'istituto.

Sebbene la soluzione che vi sottoponiamo con il presente messaggio sia di natura transitoria, abbiamo ritenuto opportuno proporvi l'adozione di una legge che possa costituire una chiara base legislativa in sostituzione delle norme codificate nella legge sull'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza del 10 giugno 1941, ormai superate dagli sviluppi successivi del problema.

Occorre tuttavia tenere in considerazione il fatto che è allo studio una revisione del Codice penale svizzero che innoverà profondamente in tutto il campo dell'esecuzione delle pene e delle misure. L'orientamento di tale revisione è ben delineato, ma non è ancora possibile, allo stadio attuale dei lavori, avere una idea chiara delle soluzioni pratiche che saranno adottate.

Per questa ragione il progetto di legge che vi proponiamo si limita alle questioni essenziali nella speranza che, al momento in cui saremo in grado di presentare il progetto definitivo per gli ulteriori sviluppi dell'istituto, anche la revisione sarà entrata in porto e sarà quindi possibile dare a tutto il problema dell'infanzia e dell'adolescenza disadattata un assetto legislativo completo, moderno e dinamico che ci permetta di condurre con armi efficaci la nostra modesta battaglia per una gioventù fisicamente e moralmente sana e preparata ad affrontare la vita con fiducia e coraggio.

La spesa preventivata in Fr. 908.864,— per la costruzione e Fr. 132.254,— per l'arredamento è stata arrotondata in Fr. 1.100.000,— per tener conto dell'insicurezza dello sviluppo dei costi di costruzione che tendono notoriamente al rialzo.

Una tra le poste più pesanti è quella relativa alle pavimentazioni che oltrepassa i Fr. 157.000,—. Ovviamente non ci si è potuti limitare alle opere strettamente necessarie alla prima costruzione, per la necessità di creare fin da principio gli indispensabili accessi al fondo. Inoltre la piazza dovrà servire anche come campo da gioco fino a quando non saranno disponibili le attrezzature sportive.

A copertura parziale del credito richiesto sono ancora accantonati sul fondo speciale n. 20 istituito per la creazione di un istituto di rieducazione per i minorenni ticinesi Fr. 280.000,—, per cui l'effettiva uscita a carico della parte straordinaria del Dipartimento costruzioni ammonterà soltanto a Fr. 820.000,—, somma dalla quale andranno ancora a suo tempo dedotti i sussidi federali.

Vi invitiamo quindi a voler approvare il disegno di legge annesso.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
Ghisletta

p. o. il Cancelliere :
Beati

Disegno di

LEGGE

sull'Istituto minorile cantonale

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 30 ottobre 1963 n. 1170,

d e c r e t a :

Art. 1. — E' istituito, con sede a Torricella, l'istituto cantonale per la rieducazione degli adolescenti disadattati che, per una qualsiasi ragione, debbano essere allontanati dalla propria famiglia.

Art. 2. — L'istituto accoglie gli adolescenti:

- a) in attesa di giudizio,
- b) menzionati agli art. 90, 91 e 95 CPS,
- c) internati in via amministrativa o su richiesta dell'esercente la patria potestà

Art. 3. — Sono approvati il progetto e il preventivo per la costruzione di padiglione direzione-ammissione-osservazione.

Art. 4. — Per l'esecuzione di questa costruzione e dei lavori annessi è concesso un credito di Fr. 1.100.000,—, che sarà iscritto nella parte straordinaria del Dipartimento costruzioni, riservato il ricupero parziale di tale somma attraverso il sussidio federale. Non sarà dato corso all'esecuzione dell'opera fino a quando i sussidi federali non saranno stati fissati in modo definitivo.

Il fondo speciale n. 20 per la creazione di un istituto di rieducazione per minorenni ticinesi sarà interamente devoluto a copertura parziale di quest'ultimo credito.

Art. 2. — Il personale per questa prima fase si compone di

1 direttore	classe 2
1 educatore	classe 9/7
1 segretaria-contabile	classe 12
1 cuoca	classe 15
1 inserviente	classe 17
1 guardarobiera	classe 17

Art. 6. — L'istituto minorile è organizzato e amministrato come azienda speciale dello Stato.

La commissione amministrativa è presieduta dal direttore *pro tempore* del Dipartimento di giustizia e si compone di 5 membri.


Il suo funzionamento sarà regolato mediante regolamento speciale.

Art. 7. — Sono abrogati gli art. 1 lett. c), 4, 16 cpv. 3, 4 cpv. 4 della legge sull'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza del 10 giugno 1941.

All'art. 9 cpv. 1 della stessa legge è stralciata la dizione « e per l'istituto minorile ».

Art. 8. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

PROGETTO ISTITUTO MINORILE TORRICELLA



D = direzione, amministrazione
O = osservazione
C = servizi comuni

R = residenza
S = edificio scolastico
L = laboratori